



Soggetti attuatori/Enti coordinatori/Hub

tramite Workflow della Ricerca

Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE, DELLA
RICERCA E DELLE EMERGENZE SANITARIE

Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità

PEC: dgrst@postacert.sanita.it

Oggetto: Interventi rientranti nell'iniziativa “Ecosistema innovativo della salute” – investimento E.3 del Piano complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza - D.L. 6 maggio 2021, n. 59 – Conferimento incarico revisore esterno indipendente.

A seguito delle necessarie interlocuzioni con gli uffici competenti del MEF, con la presente si intendono fornire istruzioni e indicazioni operative a codesti Soggetti attuatori, in merito all'affidamento dell'incarico al Revisore esterno indipendente e alla certificazione che quest'ultimo deve rilasciare in ordine alla regolarità amministrativo-contabile delle spese, la loro conformità alla normativa europea e nazionale di riferimento vigente e il rispetto delle ulteriori condizionalità e requisiti previsti, nell'ipotesi in cui il contributo ministeriale risulti pari o superiore a Euro 430.000,00, a seguito della nota MEF-RGS prot. n. 190771 del 29/07/2024, avente ad oggetto “Aggiornamento Linee guida relative al Programma “Ecosistema innovativo della salute” del Piano Nazionale Complementare al PNRR”.

In primo luogo, si rappresenta che anche i Soggetti attuatori di natura giuridica privata, che non rientrino nella nozione di organismo di diritto pubblico – con conseguente soggezione *in toto* alla normativa in materia di contratti pubblici – sono tenuti a garantire che il Revisore venga selezionato mediante procedure che assicurino pubblicità, trasparenza e concorrenzialità, in analogia con i principi di cui al D. Lgs. n. 36/2023.

Si rammenta, inoltre, che la certificazione deve essere rilasciata separatamente per ciascun Soggetto attuatore/realizzatore.

Il Revisore dovrà essere iscritto al Registro dei Revisori Legali dei conti, in possesso dei requisiti richiesti dalla Direttiva 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, e dalla relativa legislazione nazionale di attuazione.

Al fine di assicurare un'adeguata qualità del servizio da espletare, il Revisore deve aver maturato una specifica esperienza nell'ambito della revisione contabile presso società e/o enti pubblici o privati.

Il Revisore, inoltre, deve essere soggetto autonomo e indipendente nei confronti del soggetto committente e non deve avere con esso rapporto e/o situazioni di conflitto di interesse. A tal fine, il Revisore dovrà rilasciare apposita dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità con l'incarico di revisione legale conferito dal committente.

Nello specifico, un conflitto di interesse sorge quando l'obiettività del Revisore nel predisporre il certificato è compromessa di fatto o in apparenza, cioè quando il Revisore, ad esempio:

- è stato coinvolto nella preparazione dei rendiconti finanziari;
- potrebbe trarre benefici diretti dall'accettazione del certificato;
- ha un rapporto stretto con una persona che rappresenta il beneficiario;

- è un dirigente, un fiduciario o un partner del beneficiario; oppure
- si trova in un'altra situazione che compromette la sua indipendenza o la sua capacità di predisporre la certificazione in modo indipendente.

Non costituiscono ipotesi di conflitto di interesse i casi in cui il Revisore svolga in favore del beneficiario attività quali:

- revisione legale dei conti;
- certificazione del bilancio consuntivo.

Inoltre, nel caso in cui il Soggetto attuatore sia un ente pubblico, in analogia a quanto previsto per i progetti di ricerca finanziati con fondi UE (v. ad es. Horizon Europe), si ritiene che l'attività di revisione possa essere affidata, alternativamente, anche ad un funzionario pubblico, ancorchè di altra Amministrazione pubblica, competente ed indipendente, iscritto nel Registro dei revisori legali dei conti e che abbia maturato una specifica esperienza pluriennale nell'ambito della revisione contabile presso società e/o enti pubblici o privati, nonché in materia di certificazione di progetti UE. In detto ultimo caso, il revisore individuato non deve aver partecipato alla predisposizione del rendiconto da verificare e non deve risultare gerarchicamente sottoposto al responsabile del rendiconto medesimo (ad esempio uno dei Sindaci o dei componenti dell'organo statutario di controllo).

L'incarico viene conferito con atto formale, deve fare riferimento al compito specifico di certificare le spese del progetto e deve essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione di appartenenza, nel rispetto di ogni previsione di legge vigente in materia.

La spesa sostenuta per ottenere la certificazione rientra tra i costi ammissibili del progetto e può essere rendicontata sotto la voce "Altre spese".

Allo scopo di evitare un eccessivo aggravio di costi sulle risorse del PNC, i massimali di costo riconosciuti ammissibili per tale voce di spesa, in analogia con gli onorari consigliati per l'anno 2024 dall'Associazione Nazionale Commercialisti per la revisione contabile, sono i seguenti:

IMPORTO DA CERTIFICARE	ONORARIO
fino a 500.000,00 Euro	€ 5.285,00
da 500.000,01 fino a 1.000.000,00 Euro	€ 8.450,00
da 1.000.000,01 a 2.000.000,00 Euro	€ 11.625,00
da 2.000.000,01 a 4.000.000,00 Euro	€ 14.800,00
da 4.000.000,01 a 8.000.000,00 Euro	€ 16.910,00
da 8.000.000,01 a 10.000.000,00 Euro	€ 20.080,00
da 10.000.000,01 a 20.000.000,00 Euro	€ 28.540,00
da 20.000.000,01 a 30.000.000,00 Euro	€ 35.940,00
da 30.000.000,01 a 40.000.000,00 Euro	€ 42.280,00
da 40.000.000,01 a 50.000.000,00 Euro	€ 47.565,00

Gli importi di cui sopra sono da intendersi al netto dell'IVA, ove dovuta, e dei contributi previdenziali posti a carico dell'ente da specifiche disposizioni di legge.

È fatta salva la possibilità per i Soggetti attuatori di erogare compensi superiori con proprie risorse e non a carico dei fondi ministeriali.

Si rammenta, inoltre, che la certificazione delle spese da parte del Revisore è richiesta a corredo della sola rendicontazione finale, ai fini dell'erogazione del saldo. Pertanto, l'eventuale acquisizione da parte di codesti Soggetti attuatori di certificazioni intermedie, volte ad ottenere l'approvazione definitiva da parte dello scrivente Ministero delle rendicontazioni economiche annuali, è consentita solo a condizione che non comporti un aggravio dei costi.

L'esame completo della documentazione è richiesto solo se sono presenti meno di 10 elementi per singola voce di costo; in caso contrario la verifica potrà essere effettuata su base campionaria.

In tale ipotesi, al fine di garantire l'affidabilità e la rappresentatività dei dati contabili analizzati, il Revisore dovrà ricorrere al metodo di campionamento statistico e la dimensione del campione dovrà essere pari al 70% del totale dei costi esposti nella voce interessata. Occorrerà, inoltre, allegare alla certificazione una relazione che descriva e giustifichi il metodo di campionamento adottato.

La definizione di elemento è la seguente:

- personale: 1 persona = 1 elemento;
- missioni del personale: 1 persona/evento = 1 elemento;
- subcontratti: 1 contratto = 1 elemento;
- tutti gli altri costi ammissibili: 1 record della rendicontazione = 1 elemento.

Al fine di agevolare e di uniformare l'attività di valutazione dei revisori sono stati, infine, predisposti i seguenti modelli, allegati alla presente nota:

1. file Excel contenente la scheda riepilogativa di progetto, la check list della documentazione da esaminare e la check list delle verifiche da svolgere;
2. relazione di certificazione delle spese da rilasciare.

Su indicazione del MEF, si coglie, inoltre, l'occasione per rammentare che, in base alla normativa vigente in materia (D. Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.), il periodo di scadenza delle fatture emesse nei confronti di una pubblica amministrazione è pari a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, estensibile a 60 giorni nel settore sanitario, ovvero in settori diversi da quello sanitario, in relazione alla specifica natura del rapporto contrattuale. In tale ultima ipotesi, l'eventuale estensione dei tempi di pagamento fino ad un massimo di 60 giorni deve essere puntualmente giustificata, con prova per iscritto della clausola relativa al termine, in ragione della particolare "natura del contratto" o di "talune sue caratteristiche", come prescritto dalla normativa di riferimento sopra citata. In ogni caso, nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione, i termini di pagamento non possono essere superiori a 60 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Graziano Lardo

IL CAPO DIPARTIMENTO
Dott.ssa Maria Rosaria Campitiello